



CONVEGNO REGIONALE

SICUREZZA SUL LAVORO IN AGRICOLTURA

PIANO REGIONALE PREVENZIONE 2010 – 2013

PROGETTO: “CONTRASTO DEL RISCHIO DI INFORTUNI MORTALI ED INVALIDANTI IN AGRICOLTURA”

RISULTATI E PROSPETTIVE FUTURE NELLA REGIONE VENETO

19 dicembre 2013 – Palazzo Gran Guardia Verona

Titolo intervento

**IL LAVORO IN AGRICOLTURA: UNA GRANDE OPPORTUNITÀ
OCCUPAZIONALE NEL RISPETTO DELLE REGOLE**

Relatore : dott. Michele Monaco - Direzione Regionale del Lavoro



Cenni sul contesto socio – economico

L'Unioncamere Veneto, nel rapporto annuale 2013 sulla situazione economica del Veneto, evidenzia che l'economia regionale sta attraversando la crisi più lunga della sua storia ormai più strutturale che ciclica.

Per gli investimenti, la tendenza al ridimensionamento ha riguardato sia la componente relativa a macchinari e mezzi di trasporto (-9,7%), sia quella degli investimenti in costruzioni (-6,4%). I consumi delle famiglie sono caduti del 4,3%.

Il mercato del lavoro ha accentuato nel corso del 2012 i segnali di debolezza; l'occupazione, in termini di unità di lavoro, si è ridotta dell'1,2% in media annua e il tasso di disoccupazione ha superato l'11%.

Nel 2012, la recessione ha quindi colpito l'intero territorio nazionale: tutte le regioni hanno subito una caduta dell'attività economica, che in Veneto si è attestata sul 2,3%, in linea con il nord Est e migliore della media nazionale per un solo decimo di punto percentuale.



Dall'analisi di Veneto Lavoro sui dati SILV (Sistema Informativo Lavoro Veneto) si nota che in Veneto tra il 2009 e il 2012 si sono perse circa 74.000 posizioni lavorative. Per tutto il quadriennio della crisi i saldi occupazionali (assunzioni – cessazioni) sono risultati negativi. Nel 2012 le assunzioni sono diminuite del 6,8% (da 661.000 a 616.000) e le cessazioni del 5,6%, con un saldo negativo del 15,5%. I settori più colpiti sono l'industria in senso stretto (- 11,1% di saldo) e le costruzioni (-7,2%).

Il fabbisogno complessivo del settore agricolo è rimasto pressoché costante, composto in prevalenza da lavoratori stagionali che generano grandi flussi di entrata e di uscita dalle imprese in brevi periodi.



I dati del SILV ricavati dalle comunicazioni obbligatorie delle imprese e disponibili fino al 30 settembre tracciano, su base annua, un bilancio negativo: il saldo tendenziale delle posizioni di lavoro dipendente (al netto del lavoro domestico e del lavoro intermittente) a fine settembre 2013 risulta pari a – 17.200 unità.

Anche nel terzo trimestre non si nota alcun segnale positivo per i rapporti di lavoro tendenzialmente di maggior durata (contratti a tempo indeterminato e apprendistato).

Nell'anno si registra una riduzione dei posti di lavoro a tempo indeterminato superiore alle 10.000 unità.

La quota di assunzioni a part-time è sempre più elevata.

I flussi di ingresso negli elenchi dei lavoratori disponibili rimangono assai elevati (oltre 61.000 nel terzo trimestre) e sono sempre superiori alle uscite.

L'intervento degli ammortizzatori sociali per il sostegno del reddito dei lavoratori rimasti privi di impiego si conferma oltremodo rilevante.

**VENETO 2012 – POPOLAZIONE E OCCUPATI**

	MASCHI		FEMMINE		TOTALI
POPOLAZIONE	2.412.000	49,01%	2.509.000	50,99%	4.921.000
OCCUPATI	1.250.000	58,52%	886.000	41,48%	2.136.000

ITALIA 2012 – POPOLAZIONE E OCCUPATI

	MASCHI		FEMMINE		TOTALI
POPOLAZIONE	29.401.000	48,58%	31.114.000	51,42%	60.515.000
OCCUPATI	13.441.000	58,70%	9.458.000	41,30%	22.899.000



OCCUPATI TOTALI E TASSO DI OCCUPAZIONE 15-64 ANNI – ANNO 2012

PROVINCE	OCCUPATI TOTALI	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
BELLUNO	94.000	72,7%	62,1%	67,4%
PADOVA	419.000	78%	55,3%	66,7%
ROVIGO	104.000	71 ,2%	55,2%	63,3%
TREVISO	391.000	75,8%	55,8%	65,9%
VENEZIA	354.000	72,7%	52,1%	62,4%
VERONA	401.000	74,6%	55,8%	65,3%
VICENZA	372.000	74,2%	53,8%	64,2%
VENETO	2.136.000	74,8%	55%	65%
ITALIA	22.899.000	66,5%	47,1%	56,8%

**OCCUPATI PER SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA – ANNO 2012**

PROVINCE	AGRICOLTURA	INDUSTRIA	SERVIZI	TOTALE
BELLUNO	1.000	39.000	53.000	94.000
PADOVA	8.000	153.000	258.000	419.000
ROVIGO	11.000	34.000	60.000	104.000
TREVISO	12.000	174.000	205.000	391.000
VENEZIA	11.000	87.000	256.000	354.000
VERONA	23.000	117.000	262.000	401.000
VICENZA	9.000	165.000	199.000	372.000
VENETO	75.000	769.000	1.292.000	2.136.000
ITALIA	849.000	6.362.000	15.688.000	22.899.000



NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

☐ D.Lgs. 368 del 6.9.2001 e s.m.i. - *Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES"*

- art. 1 - *Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.*

- Art. 10 comma 2 - *Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. - e comma 5 - Sono esclusi i rapporti instaurati con le aziende che esercitano il commercio di esportazione, importazione ed all'ingresso di prodotti ortofrutticoli.*

☐ Circolare Ministero Lavoro n. 42/2002 dell'1.8.2002 - *Il decreto legislativo n. 368/2001 recante la nuova disciplina giuridica sul lavoro a tempo determinato. Prime indicazioni applicative.*



❑ D. Lgs n. 286 del 25.7.1998 – *Testo unico sull'immigrazione*
-art. 24 commi 3-4-6

3. *L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.*

4. *Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.*

6. *Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12.*

Art 5 comma 3 ter

Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico.



□ D.Lgs. 276 del 10.9.2003 - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

Art. 70. - (Definizione e campo di applicazione).

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma. Per l'anno 2013, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.



2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 72 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.



Art. 72. - Disciplina del lavoro accessorio

1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto e periodicamente aggiornato, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. Tale valore nominale è stabilito tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini a quelle di cui all'articolo 70, comma 1, nonché del costo di gestione del servizio.

3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma 5, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4 bis, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici ed il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi, per fini previdenziali, all'INPS, alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13% del valore del buono e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7% del valore nominale del buono e trattiene l'importo autorizzato, dal Decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali è rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.



4 bis. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari. (D.L. n. 76/2013)

5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lett. a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto.

Art. 74. - Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro

1. Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.



IL LAVORO ACCESSORIO IN AGRICOLTURA



Limiti “soggettivi” ed “oggettivi” per il settore agricolo

Le aziende agricole possono ricorrere al lavoro accessorio:

- per le **attività occasionali di carattere stagionale** con pensionati e giovani sotto i 25 anni di età regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado
- per le **attività occasionali in qualunque periodo dell’anno** con giovani sotto i 25 anni di età se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università

I produttori agricoli (di cui all’art.34 co.6 D.P.R. 633/1972) che nell’anno precedente hanno realizzato (o in caso di nuova attività prevedono di realizzare) un volume d’affari non superiore a 7000 € costituito per almeno 2/3 terzi da cessione di prodotti possono ricorrere al lavoro occasionale accessorio con qualsiasi soggetto purché non iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.



Limiti reddituali

- **Il limite di reddito è di 5000 € per prestatore**
- In ragione della specialità del settore agricolo non trova applicazione l'ulteriore limite di 2000 € previsto per le prestazioni rese nei confronti di imprenditori e professionisti (Circ. 4/2013 MLPS).

**VENETO – TOTALE POSIZIONI DI LAVORO DIPENDENTE
FLUSSI DI ASSUNZIONI E DI CESSAZIONI 2008 – 3° TRIM 2013**

	ASSUNZIONI	CESSAZIONI	SALDO
2008	752.700	736.300	16.500
2009	593.300	634.200	- 40.900
2010	631.900	637.500	- 5.600
2011	663.400	669.200	- 5.800
2012	618.800	633.200	- 14.400
2013	479.800	442.300	- 37.500



VENETO – DINAMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE NEL PERIODO OTTOBRE 2012 – SETTEMBRE 2013 E VARIAZIONI RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO PRECEDENTE (OTT 2011-SETT 2012)

SETTORE	ASSUNZIONI		CESSAZIONI		SALDI	
	VAL ASSOLUTO	VAR. %	VAL ASSOLUTO	VAR. %	OTT 2011 SETT 2012	OTT 2012 SETT 2013
AGRICOLTURA	53.200	3,7%	51.100	2,6%	1.500	2.200
INDUSTRIA	157.200	-1,6%	173.600	-3,3%	-19.700	-16.400
SERVIZI	404.900	- 1,1%	407.800	0,4%	3.300	-2.900
SERVIZI TURISTICI	133.800	3,8%	133.400	6,8%	3.900	400
SERVIZI ALLA PERSONA	125.500	- 0,3%	123.200	-0,3%	2.300	2.300
PROVINCIA DI BELLUNO	28.100	- 2,2%	29.200	-3%	-1.400	-1.100
PROVINCIA DI PADOVA	87.400	- 2,1%	91.700	- 0,7%	- 2.900	- 4.200
PROVINCIA DI ROVIGO	32.700	-2,3%	33.700	-1,7%	-900	- 1.000
PROVINCIA DI TREVISO	90.900	0,0%	95.200	- 0,3%	- 4.600	- 4.300
PROVINCIA DI VENEZIA	153.600	1%	155.500	1,2%	- 1.700	- 2.000
PROVINCIA DI VERONA	141.100	- 2,3%	142.600	-1,9%	- 1.100	- 1.500
PROVINCIA DI VICENZA	81.600	- 0,4%	84.600	0,4%	- 2.400	-3.000



**VENETO - FLUSSI DI ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
PER ANNO DI INIZIO E TERMINE PRESUNTO DEL CONTRATTO
AGRICOLTURA E SERVIZI TURISTICI (ANNI 2010 – 2012)**

	FINO A 1 SETT	8-30 GG	1-3 MESI	3-6 MESI	6-12 MESI	< 1 ANNO
AGRICOLTURA						
2010	1%	16%	41%	17%	24%	0%
2011	1%	14%	42%	19%	24%	0%
2012	1%	19%	40%	18%	22%	0%
SERVIZI TURISTICI						
2010	34%	6%	19%	26%	14%	1%
2011	36%	5%	18%	26%	13%	1%
2012	32%	6%	19%	26%	15%	1%



NUMERO TOTALE DEI VOUCHER VENDUTI IN ATTIVITA' AGRICOLE (RAPPORTATI AI VOUCHER DA 10 E)

SEDI	ANNO/PERIODO					
	2008 (*)	2009 (#)	2010 (#)	2011 (#)	2012 (#)	1° sem 2013 (#)
BELLUNO	24	1.092	18.262	16.509	2.613	530
PADOVA	2.780	23.998	53.833	168.700	27.758	9.882
ROVIGO	300	7.851	42.998	74.067	15.891	1.591
TREVISO	117.541	163.692	235.064	278.831	122.548	31.020
VENEZIA	4.104	30.733	98.738	157.992	71.928	27.985
VERONA	49.439	158.416	174.915	161.547	111.576	20.272
VICENZA	4.571	31.321	100.685	196.433	42.217	7.286
TOTALE	178.759	417.103	724.495	1.054.079	394.531	98.566

(*) DATO RELATIVO ALLE SOLE ATTIVITA' AGRICOLE STAGIONALI

(#) DAL 2009 IL DATO COMPRENDE LE ATTIVITA' STAGIONALI E NON



Settore Ateco AGRICOLTURA	Tutti i contratti	Dipendenti	A Tempo Indeterminato	Apprendistato	Tempo determinato	Sommazione
Tutti gli anni	300.625	300.625	7.240	1.150	288.525	3.705
2008	49.525	49.525	1.730	300	46.635	865
2009	49.360	49.360	1.100	175	47.600	485
2010	50.100	50.100	1.075	185	48.315	525
2011	50.015	50.015	1.165	165	48.225	465
2012	52.455	52.455	1.250	185	50.285	735
2013	49.170	49.170	925	145	47.470	630



RISULTATI ATTIVITA' ISPETTIVA NEL SETTORE AGRICOLO PERIODO 1 GENNAIO – 30 SETTEMBRE 2013

<i>DIREZIONI</i>	<i>AZIENDE ISPEZIONATE</i>	<i>AZIENDE IRREGOLARI</i>	<i>LAVORATORI VERIFICATI</i>	<i>LAVORATORI IRREGOLARI</i>	<i>DI CUI IN NERO</i>	<i>APPALTI ILLECITI E FENOMENI INTERPOLLATORI</i>	<i>RIQUALIFICAZIONE RAPPORTI DI LAVORO</i>	<i>VIOLAZIONI PREVENZIONISTE CHE</i>
BL	23	13	38	18	14	0	3	4
PD	11	6	15	15	2	0	0	0
RO	87	54	105	52	14	0	20	1
TV	19	7	49	30	30	0	0	0
VE	34	17	82	25	20	6	2	0
VR	44	24	140	85	12	66	0	2
VI	10	9	12	10	7	0	0	46
TOT	228	130	441	235	99	72	25	53



FONTE:

- Rapporto Annuale Regionale INAIL 2012
- Veneto lavoro – Osservatorio & Ricerca – La Bussola - Novembre 2013
- Elab. Veneto Lavoro su dati Silv
- VENETO Lavoro – Osservatorio Regionale Immigrazione – Il lavoro stagionale in Veneto e gli stranieri – Frecce/8 – Settembre 2013
- INPS